

# Regione Lazio

## Regolamenti Regionali

Regolamento 17 ottobre 2022, n. 14

**Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza.)**

## LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

**il seguente regolamento:**

### Art. 1

*(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) avere nello Statuto, da almeno cinque anni, gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e e perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla congruità della percentuale di risorse destinate in bilancio;”

b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

“b *bis*) avere una consolidata, comprovata e documentata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza di genere, con particolare riguardo alla gestione delle strutture anti violenza di cui all'articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche;

b *ter*) avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul contrasto della violenza di genere ed utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;”.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)*

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 dopo le parole "organismi esterni" sono inserite le seguenti: "e di figure esperte con comprovata esperienza nel campo".

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 le parole ", entro e non oltre la data del 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività di gestione delle strutture antiviolenza svolta nell'anno solare precedente" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione di cui all'articolo 6 bis".

**Art. 4**

*(Inserimento dell'articolo 6 bis nel regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)*

1. Dopo l'articolo 6 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è inserito il seguente:

**“Art. 6 bis**  
**(Monitoraggio)**

1. Le organizzazioni che gestiscono le strutture antiviolenza di cui all'articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche inviano alla Regione una relazione semestrale sulle attività svolte che descriva anche il percorso di accompagnamento delle donne prese in carico e inseriscono nel sistema informativo regionale LARA, con cadenza mensile, i dati richiesti al fine del monitoraggio di cui al comma 2.

2. Al fine di un monitoraggio integrato, la Regione predispone un piano per la verifica della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate e finanziate, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale LARA.”.

**Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Fino all'effettivo trasferimento dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 si intende soddisfatto con l'iscrizione nei registri e negli albi regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali.”

**Art. 6**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.**

**Roma li, 17 ottobre 2022**

**Il Presidente**  
**Nicola Zingaretti**